

ALLEGATO 2

5-09822 Mannino: Chiarimenti in merito alla mancata adozione dei provvedimenti attuativi della nuova disciplina degli appalti pubblici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In ordine all'emanazione dei provvedimenti attuativi di competenza MIT di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti pubblici), segnalo quanto segue.

Il decreto MIT/MEF, di cui all'articolo 21, comma 8, del citato decreto legislativo è stato inviato al CIPE per l'inserimento nella prossima seduta utile.

Il decreto MIT, di cui all'articolo 24, comma 2, quello di cui all'articolo 89, comma 11, nonché quello di cui all'articolo 111, commi 1 e 2, sono presso il Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Quanto al decreto MIT di cui all'articolo 23, comma 13, è stata istituita presso il medesimo Ministero apposita Commissione, la quale ha concluso le previste audizioni e sta predisponendo lo schema di decreto per la successiva approvazione.

Informo, da ultimo, che il decreto di cui all'articolo 159, comma 4, è a cura del Ministero della difesa, il quale riferisce quanto segue.

Il Segretariato generale della Difesa ha costituito un gruppo di lavoro che in attuazione della disposizione di cui all'articolo 159 del decreto legislativo n. 50 del 2016 sta rivedendo e aggiornando il già emanato provvedimento n. 236/2012, adottato in attuazione dell'articolo 197 del vecchio Codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 2006).

Tale revisione, che ha dovuto attendere anche la pubblicazione delle diverse linee guida emanate dall'ANAC, è stato completato e a breve sarà trasmesso per la concertazione al MIT.

Infine, il MDIF precisa che il decreto legislativo n. 208 del 2011 ha recepito la direttiva comunitaria n. 81/2009, non modificata né modificabile dal nuovo Codice. Infatti, le direttive da emanarsi con il predetto articolo 159 attengono a diverse tipologie di contratti non disciplinati dal menzionato decreto legislativo n. 208 del 2011 ma che, per l'eventuale ricaduta su aspetti di difesa e di sicurezza, necessitano comunque di una disciplina propria.